



Autorità di Bacino del Fiume Arno

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 96 del 28 DIC. 2012

Oggetto: Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Bilancio Idrico". Proroga delle misure di salvaguardia.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte III contenente "norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTI, in particolare, l'articolo 95 relativo alla pianificazione del bilancio idrico in cui si stabilisce che "la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile" nonché l'articolo 145 che prevede che "l'Autorità di bacino (...) definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144" e, al fine di assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, attribuisce alla medesima il compito di "adottare, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse";

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 28 luglio 2004, contenente le "Linee Guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22 comma 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", utilizzate dall'Autorità di bacino nella predisposizione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Bilancio Idrico (in seguito Piano stralcio Bilancio Idrico) ai fini della determinazione del deflusso minimo vitale (DMV) e della definizione delle misure relative al bilancio idrico e allo stesso DMV;

VISTI, altresì, gli articoli 53-72 del medesimo decreto, recanti la nuova disciplina in materia di difesa del suolo, nonché l'articolo 170, comma 11, ai sensi del quale "Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della Parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175";

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che ha previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18



Autorità di Bacino del Fiume Arno

maggio 1989, n. 183, stabilendo inoltre che *"Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...) sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006"*;

RICHIAMATA, quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i., recante *"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"*, istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, recante *"Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno"*;

VISTO l'articolo 12, comma 4, lettera e), della legge n. 183/1989 ai sensi del quale è attribuita al Comitato Istituzionale delle Autorità di bacino la competenza ad adottare il Piano di bacino;

VISTO l'art. 65 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. relativo a valore, finalità e contenuti del Piano di bacino e, in particolare, il comma 7 del medesimo ai sensi del quale *"in attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle e ai corsi d'acqua di fondo valle (...)"*, le quali misure *"sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni"* nonché il successivo comma 8 per il quale *"i Piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate"* rispetto ai contenuti del Piano previsti dalla legge;

VISTO l'art. 66 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. relativo alla procedura di adozione e approvazione del Piano di bacino e, in particolare, il comma 1 ai sensi del quale il Piano, prima dell'approvazione, deve essere sottoposto a VAS in sede statale secondo la procedura prevista dalla parte II del medesimo decreto, nonché l'art. 18 della legge 183/1989 relativo alla procedura di adozione dei Piani di bacino, in quanto compatibile;

VISTI i seguenti atti adottati dall'Autorità di bacino del fiume Arno:

- deliberazione del Comitato Istituzionale n. 177 del 31 luglio 2003, con la quale sono stati approvati criteri e metodi per l'elaborazione del Piano stralcio Bilancio Idrico;
- deliberazione del Comitato Istituzionale n. 204 del 28 febbraio 2008, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'articolo 18 della legge 183/1989, il progetto di Piano stralcio Bilancio Idrico e sono state contestualmente approvate le relative misure di salvaguardia;
- deliberazione n. 206 del 24 febbraio 2010, con la quale è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno, integrato dai rappresentanti delle regioni ricadenti nel distretto e non già rappresentate nel medesimo Comitato, il Piano di gestione delle acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale ai sensi



Autorità di Bacino del Fiume Arno

dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e degli articoli 65 e 117 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., piano del quale il bilancio idrico costituisce una articolazione funzionale e territoriale relativa al bacino del fiume Arno e, al contempo, una specifica azione, contenuta nel *Programma di misure*, prevista per la gestione della risorsa;

- deliberazione del Comitato Istituzionale n. 214 del 21 dicembre 2010, con la quale è stato riadottato, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., il Piano stralcio Bilancio Idrico corredato del relativo rapporto ambientale ai fini dell'espletamento della procedura di VAS e sono state contestualmente riapprovate le relative misure di salvaguardia;

DATO ATTO CHE la procedura di VAS relativa al Piano stralcio Bilancio Idrico si è regolarmente svolta, concludendosi con il decreto di parere motivato prot. DVA-DEC-2012- 0000061 del 27 marzo 2012 a firma del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali; il parere espresso è un parere favorevole di compatibilità ambientale con alcune prescrizioni e indicazioni/raccomandazioni che sono state recepite dall'Autorità di bacino e integrate nei contenuti del Piano prima della sua adozione definitiva;

DATO, INOLTRE, ATTO CHE il Piano stralcio Bilancio Idrico è stato definitivamente adottato con deliberazione n. 221 del 18 luglio 2012 e che con successiva deliberazione n. 222 di pari data, nel ratificare il decreto del Segretario Generale n. 72 del 27 dicembre 2011 avente ad oggetto "*Piano di bacino del fiume Arno, stralcio bilancio Idrico. Proroga delle misure di salvaguardia*", il Comitato Istituzionale ha confermato, nelle more dell'approvazione del Piano con d.p.c.m., la durata delle misure di salvaguardia al 31 dicembre 2012;

DATO, INFINE, ATTO CHE l'Autorità di bacino del fiume Arno, con nota prot. n. 4252 del 18 ottobre 2012, ha trasmesso il Piano stralcio Bilancio Idrico al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine di dar corso alla procedura di approvazione ai sensi dell'art. 57 comma 1 e 66 comma 6 del d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO CHE il Piano stralcio Bilancio Idrico non risulta ancora approvato con d.p.c.m. e, al contempo, risultano invece in scadenza le misure di salvaguardia di cui alla succitata deliberazione n. 222 del 18 luglio 2012;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 65 comma 7, in attesa dell'approvazione del Piano, le misure di salvaguardia relative al Piano stralcio Bilancio Idrico risultano ulteriormente prorogabili, nel rispetto del periodo massimo di durata non superiore a 3 anni previsto dal medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2013, essendo state adottate, unitamente al Piano, con la deliberazione n. 214 del dicembre 2010;

RAVVISATA l'impossibilità di convocare entro il 31 dicembre 2012 il Comitato Istituzionale per deliberare in merito all'ulteriore proroga in oggetto;



Autorità di Bacino del Fiume Arno

RITENUTO, TUTTAVIA, NECESSARIO, in attesa dell'approvazione del Piano stralcio Bilancio Idrico e nelle more della convocazione del Comitato Istituzionale - convocazione richiesta, per deliberare anche su tale proroga, con nota prot. n. 4778 del 26 novembre 2012 - procedere alla proroga delle misure di salvaguardia relative al medesimo Piano, al fine di garantire *medio tempore* una gestione ottimale della risorsa idrica, coerente con i criteri e gli indirizzi fissati nel medesimo Piano, sia con riferimento alle acque sotterranee che con riguardo a quelle superficiali e contestualmente supportare l'Autorità di bacino nell'espressione del parere di competenza ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

VISTO l'art. 12 della legge n. 183/1989 relativo alle competenze degli organi dell'Autorità di bacino, ed in particolare alle competenze e alle funzioni del Comitato Istituzionale e del Segretario Generale dell'Autorità di bacino;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Articolo 1 - Per gli effetti di cui all'articolo 65 comma 7 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. le misure di salvaguardia contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27 delle misure di Piano, adottate in via definitiva con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 221 del 18 luglio 2012 e richiamate all'articolo 2 della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 222 del 18 luglio 2012 sono prorogate al 31 dicembre 2013.

Articolo 2 - I contenuti del presente decreto verranno resi noti, nelle forme più opportune anche avvalendosi del sito web dell'Autorità, agli enti nei confronti dei quali le misure di salvaguardia sono destinate ad esplicare efficacia.

Articolo 3 - Il presente decreto sarà portato a ratifica del Comitato Istituzionale nella prima seduta utile.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Gaia Checcucci)